

A mezzo PEC
pec@pec.autorita-trasporti.it

On.le
ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti
Ufficio Affari Generali, Amministrazione e
Personale
Via Nizza, 230
10126 Torino
Alla c.a. Egr. Dott. Vincenzo Accardo

Assago, 26 ottobre 2018

Oggetto: Vs. delibera n. 92/2018. Determinazione del contributo per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019.
Documento di consultazione.
Osservazioni.

Onorevole Autorità,

facendo seguito alla pubblicazione del Documento di Consultazione afferente la procedura in oggetto, ci pregiamo di illustrarVi di seguito, in qualità di esercenti autolinee sia di TPL che di MLP, le nostre osservazioni e proposte in relazione ai quesiti ivi formulati.

Come è noto, l'art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 22 dicembre 2011 n. 214) ha disposto, in materia di "Liberalizzazione del settore dei trasporti", l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1), le cui competenze sono precise al comma 2 e sono esercitate mediante le attività previste dal comma 3.

In particolare, e per quanto di interesse, tra le attività indicate in capo a codesta On.le Autorità rientra la determinazione del contributo in parola, dovuto dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio e comunque giustificata in relazione alle spese di funzionamento dell'Autorità medesima.

Secondo i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017, i soggetti obbligati al versamento del contributo, ex art. 37 del D.L. 201/2011 sopra citato, sono coloro nei confronti dei quali l'Autorità ha effettivamente posto in essere le attività (specificate all'art. 37, comma 3) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal citato articolo, comma 2).

Da ciò emerge che i soggetti obbligati al pagamento, non sono individuati dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di "mercato dei trasporti" e dei "servizi accessori", bensì, al contrario, da un dato oggettivo, cioè in ragione dello svolgimento di attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali (cfr. in detti termini, Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza, 29 gennaio 2016 n. 312).

Dal punto di vista procedurale "*la legge organizza un iter idoneo a sviluppare, attraverso la dialettica tra le autorità coinvolte, un confronto tra i vari interessi generali e settoriali, anche di ambito economico*" con un "*un significativo argine procedimentale alla discrezionalità dell'ART e alla sua capacità di determinare da sé le proprie risorse*"; mentre il coinvolgimento da parte dell'ART delle categorie imprenditoriali interessate "*può considerarsi il portato, giuridicamente doveroso (sentenza n. 41 del 2013), di quella declinazione procedurale del principio di legalità, che*

è ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa tipica delle autorità indipendenti" (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016 n. 2182).

In sostanza, "il potere impositivo dell'amministrazione trova ... limiti, indirizzi, parametri e vincoli procedurali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità" (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 3 maggio 2018 n. 519, anche TAR Piemonte, Sez. II, 17 aprile 2018 n. 458).

La misura delle risorse acquisite attraverso il contributo corrisponde "loro entità è correlata alle esigenze operative dell'ART. e corrisponde al fabbisogno complessivo della medesima, risultante dai bilanci preventivi e dai rendiconti della gestione, soggetti al controllo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

La nozione del "fatturato" come base imponibile per la determinazione del contributo è "utilizzata anche in altri luoghi dell'ordinamento" e "ben si presta a essere precisata, con riguardo allo specifico settore di riferimento, in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile".

Ciò brevemente precisato, con riguardo al criterio attualmente vigente ad esempio per il calcolo dell'IVA sulle linee internazionali, la Scrivente propone di "poter escludere dal totale dei ricavi" la quota riguardante la parte di servizio avente luogo al di fuori del territorio italiano in relazione all'esercizio di una linea internazionale per quel che riguarda i servizi di trasporto passeggeri su strada.

Con riguardo all'ipotesi di consentire lo scomputo derivante dai servizi di trasporto erogati alle ATI eroganti, a loro volta, servizi di trasporto, la Scrivente ritiene che lo scomputo, o meglio la non duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, debba essere garantita anche alle Associazioni temporanee di imprese (ATI), come già pacificamente previsto per i Consorzi, nel rispetto dei noti principi di egualianza, equità, ragionevolezza, logicità e parità di trattamento.

Tanto illustrato, la Scrivente, con riferimento al Documento di Consultazione – Quesito 2) – Misura del contributo - punto b) (vii), laddove si prevede di "poter escludere dal totale dei ricavi ... i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto" propone la seguente **osservazione**:

- si chiede di prevedere che, in presenza di ricavi generati anche da imprese riunite in associazioni temporanee di impresa (ATI), il contribuito sia versato dall'impresa consorziata o coinvolta nell'ATI oppure dal consorzio o dall'ATI al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo.

In mancanza di accoglimento di quanto richiesto, si verificherà che un vettore, per il solo fatto di essere un soggetto "collettivo" perché costituito in ATI, sarà assoggettato all'onere contributivo (doppio), creando in tal guisa l'evidente ingiustificata disparità di trattamento rispetto a qualunque altra società che, non essendo parte di una ATI, potrebbe essere addirittura esente dal pagamento del contributo.

In ragione di ciò, è fondata e rilevante l'esigenza di escludere in tutti i casi le ATI dal pagamento dell'onere contributivo, imputando l'assolvimento dell'onere stesso soltanto ai singoli associati (sempreché essi non siano esenti per condizioni specifiche).

Confidando nella benevola valutazione della osservazione sopra illustrata, la Scrivente reste a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

AIR PULLMAN S.p.A.

Il Presidente

